

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27914 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: NICASTRO GIUSEPPE
Data Udienza: 14/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████, nato a ██████ il ██████

avverso l'ordinanza del 04/06/2026 del Tribunale per i minorenni di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Pietro Molino, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/06/2026, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila
rigettava la richiesta di riesame che era stata presentata da
██████████ contro l'ordinanza del 13/05/2026 del G.i.p. del Tribunale
per i minorenni di L'Aquila con la quale era stata applicata al sunnominato la
misura della custodia cautelare per essere egli gravemente indiziato del reato di
rapina pluriaggravata (dall'essere state la violenza e la minaccia commesse con
armi e da persone travisate) in concorso (con gli altri tre minorenni
██████████, ██████████ ed ██████████) ai danni di un
supermercato di Pescara e per essere sussistente il pericolo che commettesse
delitti della stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.

2. Avverso tale ordinanza del 04/06/2026 del Tribunale per i minorenni di

L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Fabio Sablone, [REDACTED], affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 64, 65, 178, comma 1, lett. c), 180, 294 e 302 dello stesso codice, nonché dell'art. 24 Cost. e dell'art. 5 CEDU, con riguardo alla «[n]ullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguente inefficacia della misura cautelare».

Il [REDACTED] denuncia che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe ritenuto immune da vizi l'interrogatorio di garanzia al quale egli era stato sottoposto il 21/05/2026 nonostante tale interrogatorio si fosse svolto mediante collegamento audiovisivo al quale erano contemporaneamente presenti e reciprocamente visibili tutti i coindagati minorenni con i rispettivi difensori e genitori.

Il ricorrente deduce che la contestuale presenza dei coindagati e dei loro rispettivi difensori e genitori aveva determinato una situazione incompatibile con l'esigenza di assicurare «l'assoluta libertà di autodeterminazione dell'indagato e la piena esplicazione dello *ius tacendi*», soprattutto in un procedimento riguardante minorenni – «inevitabilmente esposti a dinamiche di influenza reciproca, condizionamento psicologico e timore di possibili conseguenze derivanti dalle dichiarazioni rese» –, con la conseguenza che l'interrogatorio di garanzia sarebbe stato svolto in violazione delle garanzie difensive previste dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., ciò che integrerebbe una nullità concernente l'assistenza e l'intervento dell'imputato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «tempestivamente dedotta».

Secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile l'asserita tesi del Tribunale per i minorenni di L'Aquila secondo cui l'indicata violazione di norme processuali sarebbe stata sanata dalla partecipazione dell'indagato all'udienza davanti allo stesso Tribunale per i minorenni, atteso che l'«inosservanza delle modalità essenziali previste per l'interrogatorio non può essere recuperata attraverso attività processuali successive», tanto più che anche l'udienza davanti al Tribunale per i minorenni era stata celebrata alla contemporanea presenza in aula sia di lui stesso sia di [REDACTED], oltre che dei rispettivi genitori.

Il mancato valido adempimento dell'obbligo dell'interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. avrebbe pertanto determinato l'estinzione della custodia cautelare a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24 e 27 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 274 cod. proc. pen., con riguardo all'«[i]llegittima valorizzazione dello *ius tacendi* quale indice di pericolosità sociale».

Il [REDACTED] contesta che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, nell'escludere di potere applicare misure cautelari meno gravi valorizzando l'assenza di presa di coscienza del disvalore della condotta delittuosa, avrebbe «collega[to] tale valutazione alla scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere».

Tale motivazione si porrebbe in «contrasto con i principi costituzionali e convenzionali che presidiano il diritto al silenzio», dai quali conseguirebbe che l'esercizio di tale diritto «non può essere utilizzato né come elemento indiziante né come parametro prognostico per desumere l'assenza di ravvedimento, la persistenza di inclinazioni criminali o il pericolo di reiterazione».

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione «in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento al contestato concorso morale».

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe fondato l'affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «sulla mera esistenza di rapporti di frequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gli autori materiali della rapina», senza indicare «nessun elemento [...] a dimostrazione della preventiva adesione del minore al programma criminoso» e «confonde[ndo] la prova della frequentazione con la prova della compartecipazione».

L'attribuzione del ruolo di concorrente nella rapina si fonderebbe «su formule generiche e stereotipate» e nella motivazione mancherebbe «una concreta dimostrazione del contributo causale fornito dal minore alla realizzazione del reato».

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. «per illegittima integrazione *ex post* del quadro fattuale posto a fondamento della misura cautelare».

Contesta che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe «valorizzato, ai fini della prognosi di pericolosità, il rinvenimento presso l'abitazione del minore di una modesta quantità di hashish e di un bilancino di precisione», cioè delle «circostanze [che] non risultavano tuttavia poste a fondamento dell'ordinanza genetica».

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila avrebbe «così introdotto elementi nuovi utilizzati per sostenere l'inadeguatezza del domicilio familiare e la necessità della custodia in carcere», così «ecced[endo] i limiti del controllo demandato al giudice del riesame, alterando il perimetro fattuale del provvedimento cautelare originario».

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 19 e 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.,

nonché la manifesta illogicità della motivazione «in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e alla mancata valutazione dell'evoluzione della personalità del minore».

L'ordinanza impugnata si fonderebbe «su una valutazione esclusivamente statica della personalità dell'indagato».

Ciò in quanto il Tribunale per i minorenni di L'Aquila non si sarebbe confrontato «con gli elementi sopravvenuti attestanti il percorso evolutivo intrapreso dal minore durante la permanenza presso l'Istituto Penale per i Minorenni» di L'Aquila, quali risultavano dalla relazione che era stata trasmessa dalla direttrice di tale Istituto, dalla quale sarebbero emersi: «la piena correttezza comportamentale; la costante partecipazione alle attività trattamentali; l'adesione al percorso psicologico; l'inserimento nel laboratorio professionale di barberia».

Nonostante tali elementi si dovessero ritenere «decisivi nella valutazione dell'attualità del pericolo di recidiva», tanto più nell'ambito del sistema cautelare minorile, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, pur avendo richiamato la menzionata relazione della direttrice dell'Istituto penale per i minorenni di L'Aquila, l'avrebbe «espun[ta] completamente dal percorso valutativo», con i conseguenti «travisamento per omissione» e apparenza della motivazione «circa l'effettiva necessità della misura custodiale intramuraria».

2.6. Il ricorrente formula, infine, delle «considerazioni conclusive in tema di tutela della libertà personale del minore e di funzione del controllo di legittimità», con le quali ribadisce che, per le ragioni prospettate nei cinque motivi di ricorso, la motivazione dell'ordinanza impugnata, «nel suo complesso, non consente di verificare se il sacrificio della libertà personale del ricorrente costituisca effettivamente l'unica risposta cautelare praticabile e proporzionata».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non è fondato.

Si deve anzitutto ritenere che il compimento di un interrogatorio di garanzia di più coindagati contemporaneamente, anche quando tale atto, come nel caso di specie, venga compiuto a distanza mediante collegamento audiovisivo, integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Una siffatta modalità di svolgimento dell'interrogatorio appare infatti tale da incidere, come è stato rappresentato nel ricorso, sulla libertà di autodeterminazione dell'indagato, il quale si trova a essere privato della necessaria riservatezza e può subire la pressione che deriva dalla presenza degli altri coindagati, con la conseguente violazione del diritto all'intervento dello stesso indagato. Diritto, questo, che deve essere inteso non nel senso ristretto di

presenza fisica ma di partecipazione con la garanzia effettiva dei diritti di cui l'indagato (o l'imputato) è titolare (cfr., Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152-01; v. anche, Sez. 1, n. 25662 del 20/05/2004, Calabrò, Rv. 228129-01, in cui si è riconosciuta la validità dell'interrogatorio reso a distanza dall'imputato detenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un agente di custodia e non di un ausiliario del giudice, in quanto la norma che prevede la possibilità della partecipazione al dibattimento a distanza dell'imputato detenuto ha lo scopo di garantire che egli possa assistere all'udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa sanzione in caso di inosservanza).

Ciò posto, si deve in secondo luogo ritenere che la nullità dell'interrogatorio di garanzia di più coindagati contemporaneamente debba essere eccepita dalla parte alla quale l'eccezione è rimessa – e che, evidentemente, assiste all'atto – prima del compimento dello stesso interrogatorio, a norma dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., restando altrimenti sanata a norma del comma 3 dello stesso art. 182.

A supporto di tale conclusione, è possibile richiamare l'indicazione che proviene dall'orientamento della Corte di cassazione in tema di interrogatorio preliminare all'emissione della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, secondo cui la nullità a regime intermedio di tale interrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio – determinata dal rifiuto opposto dal giudice procedente all'istanza del difensore o dell'indagato di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta della misura – si deve ritenere sanata se non eccepita prima dell'interrogatorio stesso (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep. 2022, Mazzone, Rv. 282901-01).

Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha rilevato come, in sede di interrogatorio, il difensore del [REDACTED] non avesse eccepito la nullità di tale atto, con la conseguenza che, come è stato correttamente ritenuto dallo stesso Tribunale per i minorenni (punto 4.1. della quarta pagina dell'ordinanza impugnata), la suddetta nullità si doveva ritenere sanata e non poteva pertanto più essere dedotta (né rilevata di ufficio) in sede di riesame.

2. In ordine logico, deve essere ora esaminato il terzo motivo.

Esso è manifestamente infondato.

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere la gravità del quadro indiziario in ordine alla consapevole partecipazione del [REDACTED] alla rapina. Il Tribunale per i minorenni ha infatti specificamente evidenziato come deponessero in tale senso

gli elementi indiziari costituiti: dalle registrazioni delle telecamere collocate nel supermercato e nelle strade a esso adiacenti, le quali avevano ripreso il [REDACTED] sia mentre effettuava un sopralluogo prima della rapina sia mentre, dopo la commissione della stessa, consegnava al [REDACTED] e al [REDACTED] la bicicletta elettrica con la quale i due si erano poi dati alla fuga; dall'esame del telefono cellulare del [REDACTED], dal quale risultava che, durante il menzionato sopralluogo, egli si era tenuto costantemente in contatto con il [REDACTED]; dall'esame delle chat e dei video che erano contenuti nel telefono cellulare del [REDACTED], chat nelle quali il [REDACTED], il giorno prima della rapina, aveva comunicato al [REDACTED] il ruolo che avrebbe svolto il [REDACTED] lasciando aperto il portone di casa sua, e video che ritraevano il [REDACTED] festeggiare nella sua camera dopo la rapina insieme al [REDACTED] e al [REDACTED] e che mostravano il denaro nascosto sotto il copriletto e lo zaino che era stato usato dal [REDACTED] e dal [REDACTED] nel corso della rapina per riporre il medesimo denaro; dal ritrovamento, nel corso della perquisizione dell'abitazione del [REDACTED], della chiave di una bicicletta elettrica e degli indumenti indossati la sera della rapina (punto 5.1. della quinta pagina dell'ordinanza impugnata).

Come risulta evidente da quanto si è appena esposto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, tale motivazione non è fondata «sulla mera esistenza di rapporti di frequentazione e contiguità logistica tra il ricorrente e gli autori materiali della rapina», ma indica gli elementi dimostrativi dell'adesione del [REDACTED] al programma delittuoso, non si basa «su formule generiche e stereotipate» e dà la «concreta dimostrazione del contributo fornito dal minore alla realizzazione del reato».

La stessa motivazione non è pertanto né apparente né manifestamente illogica – dovendosi ritenere, piuttosto, del tutto logica –, con la conseguenza che essa si sottrae alle censure del ricorrente, il quale ha peraltro anche completamente omesso di confrontarsi compiutamente con la medesima.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Dalla lettura dei punti 6., 6.1., 6.1.1, 6.2. e 6.3. dell'ordinanza impugnata – nei quali il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha affrontato i punti relativi alle esigenze cautelari e alla scelta della misura – risulta esclusivamente (al punto 6.1.1.), che lo stesso Tribunale per i minorenni ha indicato che, «[n]ell'udienza del 4/6/2026, come detto, il [REDACTED] si è avvalso della facoltà di non rispondere in ordine al reato commesso» (proseguendo poi con le indicazioni che: «a domanda ha dichiarato di avere lasciato la scuola da alcuni mesi, di vivere con la madre e un fratello minore, di non svolgere allo stato nessuna

attività e di voler intraprendere un tirocinio da barbiere presso un negozio di sua conoscenza a Pescara»).

Pertanto, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila non ha «valorizza[to] come indice di pericolosità sociale» il fatto che il ██████████ si era avvalso della facoltà di non rispondere.

In particolare, nel punto 6 dell'ordinanza impugnata, dove figura il riferimento, richiamato dal ricorrente, «all'assenza di una sia pure embrionale presa di coscienza del disvalore sociale e della deriva personale che la partecipazione al reato comportava», non figura alcuna menzione del fatto che il ██████████ si era avvalso della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che la valutazione circa l'assenza della suddetta «presa di coscienza», sempre diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non è stata «collega[ta] alla scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere».

Da ciò la manifesta infondatezza del motivo, atteso che, con esso, il ricorrente ha attribuito al Tribunale per i minorenni di L'Aquila un'argomentazione che lo stesso Tribunale, in realtà, non ha utilizzato.

4. Il quarto motivo non è fondato.

L'art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen., consente al Tribunale del riesame di confermare il provvedimento impugnato «per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso».

Se è vero che ciò trova un limite nell'impossibilità di sostituire o integrare i fatti posti a fondamento della misura cautelare con ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776-02; Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883-01; Sez. 2, n. 47443 del 17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829-01; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015-01), si deve invece ritenere che, a norma del citato art. 309, comma 9, secondo periodo, cod. proc. pen., il Tribunale del riesame, ferma restando l'ipotesi accusatoria, possa senz'altro confermare il provvedimento impugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di scelta della misura anche valorizzando dati di fatto, emergenti dagli atti, che il provvedimento impugnato non aveva posto a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura.

Tale conclusione trova un decisivo supporto nell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in sede di riesame, è possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., consente appunto al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il

provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento (Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007, Caboni, Rv. 237567-01; Sez. 1, n. 51 del 10/01/2000, Pata, Rv. 215359-01).

Ne discende che, col confermare l'inadeguatezza della misura della permanenza in casa anche per il fatto che, in sede di perquisizione dell'abitazione familiare del [REDACTED], era «stata reperita anche sostanza stupefacente di tipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti», il Tribunale per i minorenni di L'Aquila non ha violato gli artt. 292 e 309 cod. proc. pen.

5. Il quinto motivo non è fondato.

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha argomentato che la gravità del fatto, anche in quanto tale da comprovare la capacità criminale del gruppo organizzato di adolescenti che avevano commesso la rapina, insieme con l'assenza di una neppure embrionale presa di coscienza del disvalore sociale dello stesso fatto e della deriva personale che comportava la partecipazione alla suddetta rapina, inducevano a ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e l'idoneità a fronteggiare tale pericolo, allo stato, della sola custodia cautelare, tenuto anche conto che si doveva escludere l'idoneità: a) sia della permanenza in casa, atteso che l'abitazione del [REDACTED] era stata utilizzata come covo dei correi e che, come si è detto, in sede di perquisizione della stessa, era stata reperita anche sostanza stupefacente di tipo hashish, un bilancino e una scheda sporca di stupefacenti, il che comprovava sia l'assenza di un'adeguata vigilanza da parte dei genitori del [REDACTED] sia che egli era inserito in un contesto di rapporti devianti; b) sia del collocamento in comunità, considerata la totale assenza di consapevolezza della gravità del fatto commesso e l'assenza una positiva progettualità del [REDACTED] per il suo futuro.

Il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dato atto del contenuto della relazione che era stata trasmessa dalla direttrice dell'Istituto penale per i minorenni di L'Aquila, ritenendo tuttavia che, allo stato, essa non consentisse di modificare le conclusioni sopra raggiunte, nell'auspicio che, attraverso i percorsi che erano stati proposti nell'ambito dello stesso Istituto (e che erano stati indicati nella menzionata relazione) e un rinnovato supporto della famiglia, il [REDACTED] potesse acquisire consapevolezza di sé e dei propri agiti, prendendo le distanze dalla propria precedente condotta di vita e avviando un percorso efficace di rieducazione, così che fosse possibile sostituire la misura della custodia cautelare con un'altra meno grave.

Tale motivazione non viola norme di legge e non è né apparente né

manifestamente illogica, con la conseguenza che essa si sottrae a censure in questa sede, atteso che la Corte di cassazione non può sostituire alla valutazione del giudice del merito una propria valutazione di circostanze che lo stesso giudice del merito ha già esaminato argomentando in ordine alle stesse in modo non manifestamente illogico.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Trattandosi di procedimento a carico di minorenni è esclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704-01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 14/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.